

Codice A2003C

D.D. 23 febbraio 2024, n. 44

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda per l'anno 2024. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 44/A2003C/2024

DEL 23/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali**

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda per l'anno 2024. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di una istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie

manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019, un’attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota prot. n. 000384 del 18 gennaio 2024, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il 18 gennaio 2023 stesso, il Comune di Premosello - Chiovenda ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 del “Palio di Premosello Chiovenda” del 15 agosto 2024.

L’istanza del Comune di Premosello - Chiovenda è pervenuta alla Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 599/A2003C del 18 gennaio 2024), che ha provveduto a:

- richiedere alla Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 735/A2003C del 23 gennaio 2024, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione;
- comunicare al Comune di Premosello - Chiovenda, con nota prot. n. 806/A2003C del 25 gennaio 2024, l’avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità.

Nell’istanza presentata, corredata da

- una “Descrizione del percorso della corsa e accorgimenti”,
- una dichiarazione aggiuntiva datata 18 gennaio 2024,

ad essa allegate, il Comune di Premosello - Chiovenda dichiara che la manifestazione si svolgerà in data 15 agosto 2024, e sarà "esattamente identica a quella autorizzata nel 2023".

Inoltre, nella dichiarazione allegata all’istanza e datata 18 gennaio 2024, il Comune di Premosello - Chiovenda, dichiara inoltre che la manifestazione si svolgerà nel rispetto:

- dei requisiti generali e dei criteri tecnico-scientifici indicati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007;
- delle disposizioni e dei contenuti del D.P.C.M. 28 febbraio 2003;
- delle disposizioni e dei contenuti delle “Linee guida regionali inerenti l’utilizzo di equidi od altri animali ungluati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”.

Infine, nel documento “Descrizione del percorso della corsa e accorgimenti” sono precisate le misure adottate per la protezione degli animali e del pubblico e lo svolgimento del Palio.

Con nota prot. n. 3761/A1400B del 13 febbraio 2024 (prot. arrivo n. 1524/A2003C del 13 febbraio 2024), la Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell’A.S.L. VCO e ha comunicato il proprio parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.

La nota dell’A.S.L. del VCO (prot. n. 9039 dell’8 febbraio 2024), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, esprime essa stessa parere favorevole allo svolgimento dell’iniziativa, evidenziando che:

- è stato prescritto all’organizzazione della manifestazione il rispetto delle linee guida inerenti l’utilizzo di equidi in corse, gare e varie manifestazioni popolari (nota prot. n. 8999/27.03 del 16.6.2004 della Regione Piemonte) in materia di superficie e materiali da utilizzare per la copertura del fondo nei punti critici del percorso (terra tufacea, segatura, trucioli, gomma triturrata);
- nel triennio precedente non si sono verificati incidenti lesivi degli animali partecipanti al Palio degli asini;
- l’organizzazione della manifestazione ha sempre rispettato le prescrizioni date riguardanti la

ferratura con intercapedine in gomma tra zoccolo e ferro, in modo da facilitare l'assorbimento del contraccolpo durante la corsa;

- nelle edizioni precedenti è stato vietato l'uso degli speroni, pungolo elettrici o meccanici, frustini o altri attrezzi che possono provocare sofferenza negli animali;
- gli animali vengono cavalcati senza sella e quindi non c'è pericolo di sfregamento meccanico della cute con superfici dure e relativa insorgenza di piaghe;
- l'organizzazione del Palio ha confermato il rispetto di tutte le prescrizioni date dal servizio veterinario stesso.

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Premosello - Chiovenda;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell'istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda;

si rende necessario riprendere l'iter del procedimento in argomento e procedere all'autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione "Palio di Premosello Chiovenda" di Premosello - Chiovenda, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Tutto ciò premesso

dato atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio regionale

precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Marco Chiriotti, il Responsabile del procedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 227-13907 del 5 luglio 2022 recante "L.r. n. 11/2018 art. 6 Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022-2024";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Palio di Premosello Chiovenda" Edizione 2024 in svolgimento a Premosello - Chiovenda il 15 agosto 2024, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di notificare al Comune di Premosello - Chiovenda il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti